COMUNE DI CALENZANO

# DELIBERAZIONE
# CONSIGLIO COMUNALE

## NUMERO 89 DEL 28/07/2020

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 14:00, nell'apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta pubblica.

**(Omissis il Verbale)**

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRESTINI RICCARDO | P | PIERI ANDREA | P |
| PEDRINI ALESSIO | P | BERTI ALESSIO | P |
| ARACHI MICAELA | A | D'ELIA AMERICO | P |
| FANI ANNA | P | BARATTI DANIELE | P |
| FACCHINI CECILIA | P | BONGIANNI ELISA | P |
| NATALI RICCARDO | P | VENTURINI MARCO | P |
| ARENA MARIA | P | CAROVANI GIUSEPPE | P |
| CASADIO ITALO | P | BORETTI VANESSA | A |
| GENTILINI LUIGIA | P | | |

Ne risultano presenti n 15 e assenti n 2

**PRESIEDE** l'adunanza il PresidenteALESSIO PEDRINI.

**PARTECIPA** il Segretario GeneraleMARCO FATTORINI, incaricato della redazione del presente verbale.

**SCRUTATORI** i signori: ARENA MARIA, BERTI ALESSIO, BONGIANNI ELISA.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: GIUSTI ALBERTO, PADOVANI IRENE, MAGGI LAURA, PELAGATTI STEFANO, FELLI DAMIANO.

**Fra i quindici consiglieri presenti è collegato in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, il consigliere Giuseppe Carovani.**

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 7 dell'odg dell'odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

– PREMESSO che:

- la legge di stabilità ha abolito l'Imposta Unica Comunale, nelle componenti dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili, come previsto dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2020;

- le due suddette imposte sono state sostituite da un nuovo prelievo tributario a favore dei Comuni, gravante sugl'immobili, denominato nuova Imposta Municipale Propria (nuova I.Mu.P.), disciplinata dai commi 445 e dal 739 al 783 (dell'art. 1 della citata Legge);

– PRESO ATTO che la normativa della nuova I.Mu.P. fissa le seguenti aliquote base:

  ◊ comma 748 - 0,50% per **abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, con facoltà d'incremento dello 0,1% oppure di riduzione fino all'azzeramento;

  ◊ comma 750 - 0,1% per **fabbricati rurali ad uso strumentale**, con facoltà di riduzione fino all'azzeramento;

  ◊ comma 751 - 0,1% per **fabbricati edificati da imprese costruttrici e destinati alla vendita, purché non locati**, con facoltà d'incremento fino allo 0,25% oppure di riduzione fino all'azzeramento;

  ◊ comma 752 - 0,76% per **terreni agricoli**, con facoltà d'incremento fino al'1,06% oppure di riduzione fino all'azzeramento;

  ◊ comma 753 - 0,86% per i **fabbricati di categoria catastale D (esclusa D/10)**, di cui 0,76% riservata allo Stato, con facoltà d'incremento fino all'1,06% oppure di riduzione fino al limite dello 0,76%;

  ◊ comma 754 - 0,86% per **tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra specificati**, con facoltà d'incremento fino all'1,06% oppure di riduzione fino all'azzeramento,

  nonché la seguente detrazione:

  ◊ comma 749 - € 200,00 per **abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**; l'importo è ripartito in proporzione alla quota di possesso, relativamente ai soggetti passivi per i quali sussiste la specifica destinazione dell'unità immobiliare interessata; la detrazione si applica anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

– PRESO ATTO altresì che l'art. 177, comma 1, lettere b) e b-bis), del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, stabiliscono, rispettivamente, che gl'immobili destinati a strutture turistiche-ricettive e gl'immobili di categoria catastale D/2 utilizzati da imprese per allestimenti espositivi di eventi fieristici o manifestazioni, sono esenti dal versamento dell'acconto della nuova I.Mu.P. 2020; il beneficio si applica solo se il soggetto passivo dell'imposta è anche gestore/titolare dell'attività esercitata nell'immobile interessato;

– TENUTO CONTO che:

  ∗ ai sensi del comma 757, la deliberazione di approvazione delle aliquote, anche se non diversificate rispetto alle misure base fissate dalla Legge, dev'essere redatta mediante apposito applicativo disponibile nella sezione "Federalismo Fiscale" del portale *web* del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., che permette di generare il prospetto delle aliquote, costituente documento parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

  ∗ a riguardo, il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 18/2/2020, ha tuttavia chiarito che:

  *"per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU* ***deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214****."*,

  di conseguenza, per il primo anno di applicazione della nuova imposta non sussiste l'obbligo di formazione del prospetto delle aliquote secondo la modalità prescritta dal comma 757;

– CONSIDERATO che per l'anno 2020, in deroga a quanto prescritto dalle disposizioni regolanti la materia, l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, ha differito il termine ultimo per deliberare l'approvazione delle aliquote e del regolamento della nuova I.Mu.P. al 31/7/2020; i rispettivi provvedimenti hanno comunque effetto dall'1/1/2020;

– RAVVISATA la necessità di approvare la misura delle aliquote della nuova I.Mu.P. come indicate nella tabella riportata nel dispositivo che segue, al fine di garantire il sufficiente gettito per finanziare i programmi di spesa specificati nel Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2020;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21/7/2020 recante oggetto: *"Emergenza COVID-19. Misure a sostegno delle famiglie locatarie di abitazioni a canone di libero mercato"*, con la quale l'organo esecutivo ha approvato il protocollo d'intesa ***"per l'applicazione dell'aliquota I.Mu.P. agevolata alle abitazioni concesse in locazione con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998, per le quali le parti abbiano pattuito una riduzione almeno semestrale del canone a libero mercato agli importi previsti per i contratti a canone calmierato di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998"***, da sottoscrivere con il S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Federazione Provinciale di Firenze, che prevede la possibilità di riconoscere l'aliquota agevolata I.Mu.P. applicabile alle abitazione locate a canone calmierato, anche a quelle locate a canone a libero mercato, a condizione che quest'ultimo sia ridotto per un periodo di almeno sei mesi, all'importo previsto dall'Accordo Territoriale per i contratti a canone calmierato, depositato l'1/7/2020 presso il Comune di Calenzano, oppure, qualora il canone a libero mercato sia già pari o inferiore a quello risultante dall'applicazione del suddetto Accordo, la riduzione sia di almeno il 10%;

- VISTE le norme disciplinanti la nuova I.Mu.P.;

- VISTO il Regolamento della nuova I.Mu.P., approvato contestualmente al presente provvedimento;

- DATO ATTO che la proposta del presente atto è stata esaminata dalla Commissione Affari Istituzionali;

- VISTI, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la nota della Direzione Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze prot. n. 5343 del 6/4/2012, esplicativa delle modalità di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.Mu.P., e, soprattutto, la richiamata Risoluzione diramata dal Dipartimento delle Finanze;

- VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * * *

DATO ATTO che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 4 e risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 86);

* * * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRESENTI n. | 15 | VOTANTI n. | 15 |
| ASTENUTI: | | | -- |
| VOTI FAVOREVOLI | | | 12 |
| VOTI CONTRARI:Baratti, Bongianni, D'Elia | | | 3 |

**D E L I B E R A**

1. Le aliquote da applicare per l'esazione della nuova Imposta Municipale Propria nell'anno 2020, sono approvate nella misura prevista per ciascuna tipologia immobiliare indicata nella sottostante tabella:

| N. | Tipologia immobile | Aliquota |
|---|---|---|
| 1 | Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze<br><br>Detrazione d'imposta, **€ 200,00** | **0,60%** |
| 2 | Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado e/o affini di 1° grado | **0,71%** |
| 3 | Abitazione concessa in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 | **0,71%** |
| 4 | Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3, laboratori per arti e mestieri | **1,01%** |
| 5 | Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2, alberghi e pensioni (quota di spettanza del Comune 0,25%, quota di spettanza dello Stato 0,76%) | **1,01%** |
| 6 | Altri fabbricati, esclusi quelli appartenenti alla categoria catastale D | **1,06%** |
| 7 | Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, con esclusione della D/2 (quota di spettanza del Comune 0,30%, quota di spettanza dello Stato 0,76%) | **1,06%** |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Aree edificabili | **1,06%** |
| 9 | Altri immobili diversi dai precedenti | **1,06%** |

Inoltre:

a) per fabbricati rurali ad uso strumentale **l'aliquota è azzerata**;

b) per fabbricati edificati da imprese costruttrici e destinati alla vendita, purché non locati, **l'aliquota è azzerata**;

c) i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2020, in quanto il territorio di Calenzano ricade in area montana delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, secondo i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui ai numeri 2 e 3 della tabella, si specifica quanto segue.

a) Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,71% per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli) e/o agli affini di 1° grado (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri), il soggetto passivo d'imposta deve presentare, pena l'esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta (termine decadenziale), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, attestante il comodato stesso; tale obbligo non sussiste qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti (anche in regime d'I.C.I.) e non siano intervenute variazioni, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio. L'aliquota agevolata compete a condizione che il parente o l'affine che utilizza l'abitazione (comodatario) stabilisca in essa la propria residenza.

b) Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,71% per le abitazioni concesse in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il soggetto passivo d'imposta deve presentare, pena l'esclusione dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta (termine decadenziale), un'istanza, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, completa di tutte le informazioni necessarie a individuare la rispondenza alle condizioni previste dagli accordi di cui alla citata norma, allegando una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso il competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto; tale obbligo non sussiste qualora sia già stata presentata la documentazione necessaria negli anni precedenti (anche in regime d'I.C.I.), e non siano intervenute variazioni, anche per quanto attiene il locatario, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d'ufficio. L'aliquota agevolata compete a condizione che il locatario stabilisca la propria residenza nell'abitazione locata.

c) In relazione allo stato di emergenza sanitaria per contrastare il contagio da COVID-19, solo per l'anno d'imposta 2020, l'aliquota agevolata di cui al numero 3 della tabella e la correlata riduzione Statale dell'imposta del 25%, sono estese anche ai contratti di locazione a libero mercato (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998), a condizione che il canone degli stessi:

# sia ridotto per un periodo di almeno sei mesi, all'importo del canone previsto dall'Accordo Territoriale per i contratti a canone calmierato (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998), depositato l'1/7/2020 presso il Comune di Calenzano;

# sia ridotto per un periodo di almeno sei mesi, del 10%, qualora il canone a libero mercato sia già pari o inferiore a quello risultante dall'applicazione del suddetto Accordo.

Le agevolazioni Comunale e Statale sono riconosciute limitatamente ai mesi per i quali è stato applicato il canone calmierato, e comunque non oltre il 31/12/2020; tale termine è tuttavia prorogabile per il successivo anno, previa approvazione sia del bilancio di previsione che delle aliquote dell'imposta per il relativo esercizio finanziario.

L'applicazione del canone calmierato, con riconoscimento dei benefici al massimo fino al 31/12/2020, fatta salva eventuale proroga, deve risultare da istanza-dichiarazione da produrre su apposito modello messo a disposizione dal Servizio Tributi del Comune, corredata del contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 431/1998, in data antecedente all'1/7/2020 e regolarmente registrato presso gli Uffici Territoriali di Agenzia delle Entrate, e della scrittura privata debitamente registrata, comprovante l'applicazione della riduzione del canone di locazione per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.

Per fruire di entrambe le agevolazioni, la suddetta istanza-dichiarazione dev'essere prodotta, pena decadenza, entro il 31/12/2020; se essa è presentata dopo tale data, e comunque non oltre il 30/6/2021 (termine della dichiarazione I.Mu.P. 2020) sarà riconosciuta solo la riduzione Statale dell'imposta, calcolata con l'aliquota ordinaria.

L'agevolazione Comunale è riconosciuta anche se l'inquilino non ha trasferito la residenza nell'abitazione locata.

Alla cessazione dell'applicazione del canone ridotto, il contribuente deve presentare relativa comunicazione indicante il periodo durante il quale è stato applicato il minor canone.

3. Il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 177, comma 1, lettere b) e b-bis), del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020 (esenzione dell'acconto d'imposta per gl'immobili destinati a strutture turistiche-ricettive e per gl'immobili di categoria catastale D/2 utilizzati da imprese per allestimenti espositivi di eventi fieristici o manifestazioni) è subordinato alla presentazione della dichiarazione della nuova I.Mu.P. 2020, entro il termine del 30/6/2021, nella quale devono essere indicate le unità che il soggetto passivo, in qualità anche di gestore/titolare dell'attività cui è correlato il benefico, ha utilizzato per l'esercizio della stessa.

4. Copia della presente Deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Federalismo Fiscale" del portale *web* del Dipartimento delle Finanze del M.E.F..

**D e l i b e r a  a l t r e s ì**

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRESENTI n. | 15 | VOTANTI n. | 15 |
| ASTENUTI: | | | -- |
| MAGGIORANZA RICHIESTA | n. 9 | (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000). | |
| VOTI FAVOREVOLI | | | 12 |
| VOTI CONTRARI:Baratti, Bongianni, D'Elia | | | 3 |

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO GENERALE

Alessio Pedrini — Marco Fattorini

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*